

Virus del castagno, l'Europa rassicura



Incentivi ai produttori di castagne penalizzate dal cinipede galligeno, il temibile virus che ha dimezzato le produzioni irpine. Il caso è finito all'europarlamento, attraverso un'interrogazione formulata da Roberto Fiore, parlamentare europeo di Forza Nuova, incentrati sulle difficoltà delle produzioni irpine e in particolare di Montella (IGP).

Di seguito l'interrogazione presentata con la premessa che in Irpinia si estendono 9000 ettari di castagneti da frutto che ricadono, per parte di 3000 di essi, nel comprensorio «Castagna di Montella» di cui alla DOC riconosciuta con D.M.

5.12.1987; tale produzione di qualità, pari a 60000 quintali annui, è seriamente minacciata, oltre che da fattori climatici imprevisti, quali siccità e nevicate anticipate, da un imenottero chiamato Cinipide Galliceno del Castagno (*Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu*), considerato uno dei pericoli maggiori per il castagno; tale insetto non ha origine autoctona, ma proviene dalle zone della Cina e Turchia, in quanto diffuso da piante e innesti importati da queste ultime zone; le forme di prevenzione e cura sono a carico dei coltivatori, in base all'art. 7 della L. 30.10.2007, la quale ha recepito la Decisione della Commissione 2006/464/CE(1).

«Potrebbe la Commissione - ha chiesto Fiore - precisare se tale decisione non sia in contrasto con la logica di aiuto alle attività agricole dei paesi membri, nonché di valorizzazione dei prodotti tipici e di eccellenza, considerato l'inserimento della castagna di Montella tra i prodotti IGP?».

Ecco la risposta data da Androulla Vassiliou a nome della Commissione. «A norma dell'attuale regime comunitario di salute delle piante, stabilito dalla direttiva 2000/29/EC (2) del Consiglio, gli Stati membri possono ricevere, su richiesta, un contributo finanziario della Comunità per un'ispezione fitosanitaria al fine di coprire le spese riguardanti direttamente le misure ufficiali che sono state adottate per l'eradicazione o il confinamento del cinipide galligeno del castagno. Sono previste misure quali la distruzione delle piante infestate, attività di ispezione e di monitoraggio. I pagamenti effettuati da fondi pubblici per compensare tutte o una parte delle perdite finanziarie originate da una o più delle misure ufficiali applicate contro il parassita in questione potrebbero essere considerati una spesa ammissibile per il contributo finanziario della Comunità. Tuttavia le perdite di guadagno del settore privato derivanti dall'applicazione delle misure ufficiali non sono ammissibili per il contributo finanziario comunitario nell'ambito del regime fitosanitario della Comunità».

Per i produttori primari, le perdite di guadagno «possono essere compensate da aiuti statali che soddisfino le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006(3) della Commissione, oppure da un aiuto de minimis fino a 7 500 EUR, per un periodo di tre anni finanziari, nei limiti di un importo massimo fissato per lo stesso periodo nell'allegato al regolamento (CE) n. 1535/2007(4) della Commissione (per l'Italia l'importo è di 320 505 000 EUR) e alle condizioni previste dal predetto regolamento».

Gli operatori privati «che importano o commerciano piante di castagno che hanno perso guadagni a causa dell'applicazione di misure ufficiali, possono ricevere un aiuto de minimis in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006(5) della Commissione, che consente, in certi casi, lo stanziamento fino a 200.000 EUR per un periodo di tre anni finanziari».